

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2569/90 DELLA COMMISSIONE**

del 5 settembre 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 19/82 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/90 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1868/90 <sup>(5)</sup>, riguarda in particolare i titoli rilasciati nell'ambito di accordi di autolimitazione e contiene, nell'allegato III, l'elenco degli organismi dei paesi terzi autorizzati al rilascio dei titoli di esportazione;

considerando che nella Repubblica popolare di Bulgaria l'organismo autorizzato a rilasciare i titoli di esportazione

è cambiato; che è pertanto opportuno modificare l'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82 inserendovi l'indicazione dell'organismo della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzato a rilasciare i titoli di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al punto IV dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 19/82, « RODOPAIMPEX » è sostituito da « Ministry of Foreign Economic Relations ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 39.